

L'ANP CHIEDE AL MINISTRO DI TUTELARE LE PREROGATIVE DEL PRESIDE. CONTRARI CGIL, CISL, UIL, SNALS E GILDA

Sul potere dei dirigenti di sospendere i docenti si consuma l'ennesimo scontro sul ruolo e i poteri dei capi di istituto

DI SANDRA CARDI

La contrattazione sulle sanzioni disciplinari dei docenti è appena cominciata ed è già scontro tra il sindacato maggioritario dei dirigenti scolastici, l'Anp, e le altre sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. I primi chiedono di tutelare il potere sanzionatorio dei presidi. I secondi, invece, di tutelare la libertà di insegnamento dei docenti. Il nodo della discordia è il potere dei dirigenti scolastici di infliggere sospensioni fino a 10 giorni. Potere inesistente, secondo la giurisprudenza, perché la normativa non lo prevede. Normativa che il ministero dell'istruzione vorrebbe bypassare introducendo tale sanzione per contratto. I sindacati, invece, durante la prima riunione all'Arar, hanno chiesto di recepire la giurisprudenza con una circolare ad hoc. E hanno anche chiesto al governo di promuovere una modifica della normativa procedurale. Che prevede tale potere solo per la scuola. Fermo restando che la normativa sostanziale non prevede la sospensione fino a dieci giorni.

Ma l'Anp ha preso carta e penna e ha scritto al ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, chiedendo di confermare il potere dei presidi di sospendere i docenti. Chiamando in causa anche la Corte dei conti che, precisa il sindacato dei presidi, «aveva messo in luce il sostanziale annullamento della responsabilità disciplinare nel comparto scuola».

Il riferimento è alla delibera n. 706/G con la quale la Corte dei conti puntò il dito soprattutto sulla difficoltà per le amministrazioni di punire le infrazioni di rilievo penale. Che non rientrano nella sfera di competenza dei presidi. Nel documento i magistrati contabili evidenziarono la necessità di eliminare l'acquisizione del parere di organi consultivi, allora previsti dalla legge, perché ritardavano la necessaria celerità dei procedimenti disciplinari, talvolta determinando anche lo sfioramento dei termini.

E il legislatore recepì la delibera con il decreto legislativo 150/2009. Con il quale cancellò gli organi consultivi, eliminando i consigli di disciplina e anche tutte le forme di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi. Il tutto con il risultato di

spostare il contenzioso disciplinare direttamente nelle aule giudiziarie.

Il decreto 150, peraltro, prevedeva che per le sospensioni fino a dieci giorni la competenza fosse da individuarsi in capo al dirigente della struttura dell'amministrazione dove si fosse verificato il fatto antidevotivo. L'anno scorso, però, per garantire la necessaria terzietà del giudizio e, soprattutto, per incardinare il procedimento nelle mani di funzionari esperti in materia disciplinare, il legislatore abrogò queste disposizioni e dispose che la competenza dei dirigenti delle strutture dovesse esaurirsi nel rimprovero verbale (si veda il decreto legislativo 75/17). Mentre, per tutte le altre sanzioni, la competenza avrebbe dovuto essere individuata nell'ufficio per i provvedimenti disciplinari.

In sede di approvazione del provvedimento, però, il governo introdusse un'eccezione solo per la scuola. Per la quale la competenza per le sospensioni rimase in capo al dirigente della struttura. Anche se la Corte dei conti, a suo tempo, aveva messo in guardia il governo circa i rischi di una scelta di questo tipo: «A tal proposito», si legge nella relazio-

ne del 2006, «occorre ricordare come buona parte delle strutture scolastiche preposte all'esercizio della funzione disciplinare non siano munite di personale specializzato e presentino archivi gravemente deficitari. E non potrebbe essere altrimenti», avevano spiegato i giudici contabili, «considerate le eterogenee funzioni svolte dai funzionari, solo parzialmente dedicati all'esercizio della funzione disciplinare e raramente in grado di seguire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia».

«È veramente inaccettabile che non si possano sanzionare, con la dovuta tempestività, i comportamenti scorretti», scrive l'Anp, «precisato che nessun dirigente ha mai sanzionato un docente per le sue scelte didattiche, né potrebbe immaginarlo possibile, se deve evidenziare, soprattutto, che gli uffici scolastici territoriali non dispongono di risorse adeguate per esercitare efficacemente l'azione disciplinare: gli illeciti di minore gravità (i più numerosi) resterebbero del tutto impuniti».

— © Riproduzione riservata —

